

COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 57 DEL 25/05/2020

OGGETTO: Prescrizioni inerenti le concessioni balneari e le spiagge libere del territorio comunale al fine del contenimento della diffusione del virus Covid-19.

IL SINDACO

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19:
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 09.03.2020 recante "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" con la quale preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere

- particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna;
- La dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica";
- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.23 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO che in data 22/05/2020, presso la sede del Comune di Olbia, tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione Mari di Tarranoa (Associazione stabilimenti balneari, approdi da diporto e servizi nautici) è stato siglato un accordo che, in maniera coerente con le specifiche misure nazionali e regionali, individua le regole da tenersi negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere del territorio comunale, finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19;

DATO ATTO che con il medesimo accordo del 22/05/2020 si è inoltre proceduto ad individuare la cartellonistica da posizionare negli appositi spazi delle concessioni demaniali;

RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra, al fine di dare esecuzione alle disposizioni approvate attraverso l'accordo del 22/05/2020, ordinare con specifico provvedimento sindacale, il rispetto delle prescrizioni inerenti le regole da tenersi negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere del territorio comunale per la stagione estiva 2020;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5;

DISPONE

- L'approvazione dell'accordo sottoscritto in data 22/05/2020 tra il Comune di Olbia e l'Associazione Mari di Tarranoa (Associazione stabilimenti balneari, approdi da diporto e servizi nautici) inerente le misure da adottare sulle spiagge del territorio comunale al fine di contenere il contagio da Covid-19;
- L'approvazione della cartellonistica individuata nell'accordo, che dovrà essere posizionata negli appositi spazi delle concessioni balneari (a cura dei titolari delle concessioni) ed all'ingresso degli arenili (a cura dell'Amministrazione comunale);

ORDINA

Per i motivi sopra richiamati, al fine di dare esecuzione alle disposizioni approvate con l'accordo del 22/05/2020, ai titolari delle concessioni balneari, agli utenti delle stesse, ed ai fruitori delle spiagge libere, il rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti le regole da tenersi negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere del territorio comunale per la stagione estiva 2020:

Spazi destinati all'ombreggio e alla balneazione

- Distanziamento degli ombrelloni nelle aree in concessione demaniale, aumentando la distanza tra ombrelloni a 3,00 mt x 3,35 mt tra le file (10,05 mt quadri), come da Ordinanza RAS n°23 del 17/05/2020;
- distanziamento sociale tra gli avventori: 1 mt.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e altre misure

- Dotazione obbligatoria per tutti i lavoratori balneari di DPI (da utilizzare in caso di impossibilità a garantire la distanza sociale);
- per accedere agli arenili occorre essere dotati di DPI come da normativa vigente. Qualora i clienti delle strutture balneari ne fossero sprovvisti, saranno fornite dal concessionario (l'operatore stabilirà se il servizio sarà a pagamento o a titolo gratuito);
- distanziamento sociale tra gli avventori: 1 mt;
- tutte le attrezzature utilizzate per i servizi balneari (lettini, ombrelloni, etc) dovranno essere disinfettati ad ogni cambio di locazione o a fine giornata; sanificazione e disinfezione verranno effettuate con prodotti certificati;
- pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e sanificazione a fine giornata dopo la chiusura;
- i clienti degli stabilimenti potranno occupare lettini e sdraio solo dopo aver posizionato il telo mare;
- posizionamento di totem contenente gel igienizzante in dotazione adeguata ad evitare stazionamento d'attesa all'interno delle strutture aperte al pubblico. Nei bagni delle concessioni, tutti gli avventori dovranno igienizzarsi le mani sia in entrata che in uscita;
- all'interno di tutte le aree in concessione, verranno installati i contenitori di raccolta rifiuti indifferenziata per lo smaltimento di guanti e mascherine, con doppio sacchetto rifiuti.
- cabine spogliatoio e cabine doccia verranno sanificate dopo ogni utilizzo;
- all'ingresso degli stabilimenti verranno posizionati più segnali con le indicazioni per il corretto comportamento e gli obblighi dei bagnanti.

Spazi destinati a Chioschi – Bar – Ristoranti

- distanza tra i tavoli come da normativa dedicata a bar e ristoranti;
- per il ritiro dell'asporto, il punto di consegna e pagamento verrà rigorosamente protetto da pannello in plexiglas con apertura per lo scambio o in alternativa l'addetto dovrà obbligatoriamente indossare i DPI;
- la consumazione al banco è consentita soltanto se potrà essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, in caso contrario sarà vietato consumare al bancone. I clienti verranno serviti al tavolo da uno o più addetti rigorosamente dotati di DPI. Il servizio verrà garantito con massima attenzione e sicurezza da personale qualificato e la supervisione del titolare;
- si potrà effettuare il servizio all'ombrellone per i clienti dello stabilimento con le stesse modalità del servizio al tavolo;
- la pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e sanificazione dopo la chiusura.

Spiaggia libera

- Restano in vigore le regole di distanziamento sociale così come previste, ovvero un ombrellone ogni 10 mq. Le persone che arriveranno in spiaggia successivamente a chi è già presente, avranno l'obbligo di posizionarsi in modo da garantire le succitate distanze così come stabilite al punto "spazi destinati all'ombreggio e alla balneazione";
- al fine di evitare assembramenti sulla spiaggia sarà posizionata e messa in evidenza la cartellonistica appropriata, specialmente all'ingresso degli arenili.

Salvo che non costituisca più grave reato, con riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto.

DISPONE INOLTRE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia;
- al Dirigente della Polizia Locale del Comune di Olbia;
- alle Forze dell'ordine del territorio per il rispetto delle prescrizioni individuate;
- all'Associazione Mari di Tarranoa;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Nord Sardegna, Sassari;

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre - ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Olbia, 25/05/2020

IL SINDACO Settimo Nizzi

Atto firmato digitalmente